



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARTINENGO**

Via Allegreni, 40 – 24057 MARTINENGO (BG) Codice Fiscale n. 92015010165

Tel. 0363 9860280 Fax 0363 9860290 - e-mail: bgic859008@istruzione.it

casella posta certificata: bgic859008@pec.istruzione.it

sito: [www.icmartinengo.gov.it](http://www.icmartinengo.gov.it)

## Sintesi relativa all'esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione

### Accoglimento domande candidati esterni

**Soggetto:** Capo di istituto

#### Azione

A partire da aprile, verifica del possesso dei requisiti richiesti: - candidati che hanno compiuto **13 anni entro il 30 aprile 2013** e che sono in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado; - candidati che hanno conseguito il predetto titolo da **almeno un triennio**; - candidati che compiono **23 anni nel corso del 2013**. (*art. 11, comma 6, D.L. n. 59/2004*)

Dell'accoglimento o del motivato non accoglimento delle domande viene informato, per iscritto, ciascun interessato. In caso di eccedenza di domande ne vengono informati il competente Ufficio territoriale dell'USR e ciascun interessato.

### Scrutini finali

**Soggetto:** Consiglio di classe

#### Azioni

- 1) Viene accertata la validità dell'anno per ciascun studente in relazione alla frequenza di almeno **tre quarti** dell'orario annuale **personalizzato** (ad es. nel caso di studenti stranieri giunti a scuola in corso o a fine d'anno il calcolo della frequenza avviene dalla data di inizio della frequenza a scuola e non dall'inizio dell'anno scolastico).  
Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire **motivate deroghe** al suddetto limite. (*art. 11, comma 1, D.L. n. 59/2004 – art. 2, comma 10, D.P.R. n. 122/2009*).
- 2) In sede di **scrutinio finale** vengono valutati il comportamento e gli apprendimenti di ogni studente mediante voti numerici espressi in decimi attribuiti, con decisione assunta a maggioranza, dal consiglio di classe. Sono ammessi all'esame di Stato a conclusione del

ciclo gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento ed in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente) (*artt. 2 e 3 D.L. n. 137/2008 convertito dalla L. n. 169/2008 – art. 3, comma 2, D.P.R. n. 122/2009*) Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico compiuto nella scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame. (*art. 11, comma 4 bis, D.L. vo n. 59/2004 - art. 3, comma 2, D.P.R. n. 122/2009*).

- 3) L'esito della valutazione è pubblicato all'albo della scuola sede di esame con la sola indicazione "Ammesso" o "Non ammesso".

- 4) I consigli di classe predispongono e approvano la **relazione di sintesi dei risultati** della programmazione educativa e didattica del triennio.
- 5) Per gli alunni con DSA tendere all'aggiornamento del PDP con indicazioni specifiche rispetto allo svolgimento delle prove, come da normativa (consultare il sito dell'istituto sezione BES).
- 6) Per gli **alunni in situazione di handicap** va predisposta la relazione di presentazione agli esami contenente la sintesi del percorso scolastico triennale, gli obiettivi raggiunti e l'indicazione della tipologia e delle modalità di svolgimento delle singole prove d'esame in riferimento al PEI. (Visionare modello predisposto dal GLH e depositato in segreteria).

### Svolgimento dell'esame di stato conclusivo del I ciclo

Normativa di riferimento

- Lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo grado resta disciplinato dalle istruzioni trasmesse con **circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012**, a carattere permanente (la circolare è allegata a questo documento).
- Tali indicazioni sono integrate annualmente prima degli esami (ad es. per l'a.s. 2013/2014 con la **nota prot.n. 3587 del 3 giugno 2014**).

### Alunni con DSA

Normativa di riferimento:

- 1) art. 10 decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122,
- 1) DM n. 5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle *Linee Guida* allegate al citato decreto ministeriale

La commissione d'esame, considerati gli elementi informativi forniti da singoli Consigli di classe, terrà considerazione le specifiche **situazioni soggettive**, adeguatamente certificate, relative ai candidati con DSA. In particolare si prenderanno in esame

- 1) le **modalità didattiche**
- 2) le **forme di valutazione** individuate nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Sulla base di tale documentazione, la Commissione predisporrà le modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, prevedendo attenzioni finalizzate a **rendere sereno il clima durante l'esame**.

Nello svolgimento delle **prove scritte**, ivi compresa la prova scritta a carattere nazionale, i candidati

- 1) i candidati potranno utilizzare **gli strumenti compensativi** previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione (cfr. art. 5 del DM del 12 luglio 2011).
- 2) i candidati potranno usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati **"mp3"**.
- 3) la Commissione potrà prevedere (cfr. capitolo 4.3.1 delle *Linee guida*), di individuare un proprio **componente che possa leggere i testi** delle prove scritte.

- 4) ai candidati potrà essere consentita la utilizzazione di **apparecchiature e strumenti informatici** (nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame).
- 5) per i candidati che utilizzano **la sintesi vocale**, la Commissione potrà provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico, prevedendo
  - a. **tempi più lunghi di quelli ordinari** per lo svolgimento della prove scritte, con

particolare riferimento all'accertamento delle competenze nelle lingue straniere,

1. di adottare **criteri valutativi** attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.
  - 1) I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato (cfr. art. 6, comma 6, del DM n.5669 del 12 luglio 2011), con **esonero dall'insegnamento delle lingue straniere**, e che siano stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, potranno **sostenere prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al **rilascio dell'attestazione** (cfr. art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998). Per questi candidati, il riferimento alle prove differenziate va indicato solo **nell'attestazione** e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
  - 2) Per i candidati con certificazione di DSA (cfr. art. 6, comma 6, del DM n.5669 del 12 luglio 2011) che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingue straniere, la Commissione predisporrà una prova orale sostitutiva di tali prove scritte nell'ambito del colloquio pluridisciplinare.

#### Altri alunni con Bisogni educativi speciali – Svantaggio linguistico e socioculturale

Altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), ivi compresi gli **studenti stranieri**, sono **formalmente individuate dai singoli Consigli di classe** che dovranno fornire alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame.

La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012, dalla CM n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note (27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013) - esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in **debita considerazione le specifiche situazioni soggettive**, relative ai candidati con BES, per i quali sia stato **redatto apposito Piano Didattico Personalizzato** e, in particolare, le **modalità didattiche e le forme di valutazione** individuate nell'ambito dei PDP. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla **Commissione d'esame i PDP**.

In ogni caso **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere **strumenti compensativi**, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA.

**L'unica eccezione** è prevista per la **prova scritta della seconda lingua comunitaria** che può non essere sostenuta da quegli studenti (ad es. di madrelingua non italiana) "che si avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente, la **seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova di esame**" (CM n. 48 del 31 maggio 2012). Per tali studenti è opportuno documentare attraverso un PDP il percorso didattico che hanno seguito.